



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 12 dicembre 2022;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, n. 25411;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS12461 del 12 dicembre 2022, volto a verificare l’esistenza di violazioni degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del consumo da parte della società Enel Energia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. La società Enel Energia S.p.A. (di seguito, EE, il “Professionista” o la “Società”) attiva nella fornitura di servizi di energia elettrica e gas sul mercato libero, in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. *b*), del Codice del Consumo.

2. Le associazioni di consumatori Adiconsum Bergamo, Federconsumatori Bergamo e Confconsumatori Castellaneta, in qualità di segnalanti

II. IL FATTO

3. Sulla base delle numerose segnalazioni di consumatori e microimprese¹ e della documentazione acquisita ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo, risulta che il Professionista, nel periodo maggio-ottobre 2022, ha inviato complessivamente [omissis]* comunicazioni ai propri clienti titolari di contratti di fornitura nel mercato libero a prezzo fisso, con le quali preannunciava la modifica delle condizioni economiche del rapporto di fornitura².

4. In particolare, tra il 3 maggio e il 5 agosto 2022, Enel Energia ha inviato [omissis] comunicazioni con le quali ha preannunciato agli utenti le *nuove condizioni economiche* applicabili, a decorrere da settembre a dicembre 2022, senza fornire, tuttavia, alcuna motivazione a sostegno delle prospettate modifiche di prezzo. Infatti, le missive risultano prive sia del richiamo all'articolo 13.4 delle Condizioni Generali di Fornitura, che attribuisce al Fornitore, in presenza di un giustificato motivo, la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche, sia di alcun riferimento alla eventuale scadenza delle offerte vigenti.

5. Al riguardo, si rileva che le comunicazioni inviate ai vari consumatori avevano ad oggetto: *“NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE PER L'OFFERTA LUCE/GAS”* e riportavano quanto segue: *“Ciao XXX, siamo felici di averti con noi e con questa lettera ci teniamo a rinnovare l'impegno e la passione che da sempre ci guidano verso l'offerta di vantaggi creati su misura per te e la ricerca dell'eccellenza. [...] Comunicare con te in modo sempre trasparente è una priorità per noi. Di seguito trovi le nuove condizioni economiche della tua offerta XXX che saranno applicate a partire dal XXX per un periodo di xxx mesi”*.

Enel Energia, inoltre, nell'ambito della medesima comunicazione, ha indicato la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto in essere scegliendo un nuovo fornitore (*“se non vuoi accettare le nuove condizioni economiche proposte, hai il diritto di recedere dal nostro contratto di fornitura, senza oneri. A tal fine puoi scegliere un nuovo fornitore, che provvederà ad*

¹ Circa 300 segnalazioni di consumatori, pervenute a far data dal 22 settembre 2022.

* Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni

² In particolare risulta che *i siti destinatari delle suddette comunicazioni di rinnovo e nei cui confronti hanno trovato applicazione le nuove condizioni economiche, a far data dal 1° settembre 2022 e fino al 31 ottobre 2022, sono pari a [omissis]*. A fronte delle comunicazioni di rinnovo, Enel Energia ha registrato [omissis] interruzioni/cessazioni della fornitura di energia elettrica o gas.


esercitare il diritto di recesso in tuo nome [...].”), disattivando la fornitura (“puoi disattivare la fornitura, inviando una raccomandanda all’indirizzo [...]) ovvero di essere fornito alle condizioni previste dalla maggior tutela (“Ti ricordiamo che, in alternativa al recesso e qualora ne abbia diritto, puoi richiedere di essere fornito dallo stesso esercente alle condizioni economiche e contrattuali previste dal Servizio di Tutela Gas”) (cfr. Fig 1).

Fig. 1



Roma, 05/08/2022



Ciao 

siamo felici di averti con noi e con questa lettera ci teniamo a rinnovare l'impegno e la passione che da sempre ci guidano verso l'offerta di vantaggi creati su misura per te e la ricerca dell'eccellenza.

Per te che sei cliente Enel Energia ricordati dei vantaggi del nostro programma fedeltà completamente gratuito ENELPREMIA WOW! Potrai ottenere bonus in bolletta, tantissime opportunità di sconto per i tuoi acquisti quotidiani e molti altri premi. Non sei ancora iscritto? Cosa aspetti? Subito per te un premio di benvenuto! Inquadra il QR code per scaricare L'APP ed iscriverti. In alternativa contatta il nostro Servizio Clienti al numero verde 800.900.860 o recati presso lo Spazio Enel a te più vicino. Per maggiori informazioni e regolamento vai su enel.it.



Comunicare con te in modo sempre trasparente è una priorità per noi. Di seguito trovi le nuove condizioni economiche della tua offerta **Luce 30** che saranno applicate a partire dal 01/12/2022 per un periodo di 12 mesi.

- **prezzo della componente energia pari a 0,2513 euro/kWh** (IVA e imposte escluse) valido tutte le ore del giorno e della notte; tale prezzo è **perdite di rete incluse** applicate come definite, pubblicate, e aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2%;
- **corrispettivo di commercializzazione e vendita (poi anche CCV Luce) pari a 144 euro/pod/anno** (IVA e imposte escluse) da corrispondere su base mensile. Tale voce sostituisce l'analogo corrispettivo prezzo commercializzazione vendita (poi anche PCV ARERA).|

6. In data 10 agosto 2022 è entrato in vigore l’art. 3 del Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Decreto Aiuti bis), convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022, ai sensi del quale: “1. *Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.* 2. *Fino*

alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

7. A seguito dell’entrata in vigore della predetta norma, vari consumatori, invocando la sospensione dell’efficacia delle modifiche unilaterali del prezzo precedentemente comunicate, hanno presentato apposito reclamo ad EE, la quale ha rigettato le istanze adducendo quale motivazione - di carattere *standard* - l’intervenuta scadenza delle offerte sottoscritte dalla clientela.

In particolare, Enel Energia ha utilizzato il seguente modello di risposta tipizzata: *“Le precisiamo che la nostra comunicazione del xxx non è diretta a modificare anticipatamente le condizioni di prezzo con lei pattuite, né a interrompere le vigenti condizioni di fornitura prima della loro scadenza. Con la nostra lettera, le abbiamo invece comunicato le condizioni economiche di cui le potrà beneficiare dopo la scadenza della sua offerta già fissata al xxx, fermo in ogni caso il suo diritto di recedere dal contratto”* (enfasi aggiunta).

8. A titolo esemplificativo, si veda tra le altre³, la denuncia di un utente della società EE per la fornitura di energia elettrica dal 9 settembre 2019, il quale ha lamentato di aver ricevuto, in data 19 luglio 2022, una comunicazione da parte del Professionista, denominata *“Nuove condizioni economiche per l’offerta luce”*, con la quale venivano indicate, per l’appunto, le condizioni economiche da applicarsi a partire dal 1° novembre 2022, le quali prevedevano un aumento del prezzo della materia prima energia di circa il 200%, passando da € 0,097 a 0,28 € per la fascia arancione e da 0,075 €/kWh a 0,233€/kWh per la fascia blu.

Il successivo 23 settembre 2022, il segnalante ha richiesto al fornitore la sospensione dell’efficacia delle modifiche comunicate, tenuto conto dell’entrata in vigore del Decreto 115/2022 e della sua conversione in L. 142/2022.

Il 19 ottobre 2022, EE ha rigettato tale istanza argomentando che la comunicazione di luglio non era diretta a modificare le condizioni di prezzo pattuite ma a stabilire *“le condizioni economiche, di cui le potrà beneficiare, dopo la scadenza della sua offerta già fissata al 1° novembre 2022, fermo in ogni caso il suo diritto di recedere dal contratto”*.

Nella comunicazione di luglio, giova ribadirlo, EE non aveva fatto alcun riferimento alla scadenza dell’offerta sottoscritta dallo stesso cliente.

9. Un altro consumatore⁴, titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso e invariabile per 12 mesi, sottoscritto ad ottobre 2020, ha segnalato di aver ricevuto, in data 30 giugno 2022, una comunicazione denominata *“Nuove condizioni economiche per l’offerta luce”*, con la quale

³ Cfr. segnalazioni sono indicate a fine esemplificativo e non esaustivo del 02.11.2022, prot. n. 83741; del 17.11.2022, prot. n. 90967; del 17.11.2022, prot. n. 90663; del 16.11.2022, prot. n. 89912; del 03.11.2022, prot. n. 84543; del 02.11.2022, prot. n. 84084; del 31.10.2022, prot. n. 83277; del 24.10.2022 prot. n. 80688.

⁴ Cfr. segnalazione del 28.11.2022, prot. n. 94028.

venivano esposte le nuove condizioni economiche da applicarsi a partire dal 1° ottobre 2022. Le nuove condizioni economiche prevedevano un aumento del prezzo della materia prima energia di circa il 300% passando da 0,079 €/kWh a 0,24 €/kWh.

A seguito del reclamo del cliente, in data 30 settembre 2022, EE ha rigettato l'istanza argomentando, analogamente al precedente caso, che la comunicazione di giugno non era diretta a modificare le condizioni di prezzo pattuite ma a stabilire *“le condizioni economiche, di cui lui potrà beneficiare, dopo la scadenza della sua offerta già fissata [...] al 30 settembre 2022 per la fornitura di luce, fermo in ogni caso il suo diritto di recedere dal contratto”*. Anche in questa circostanza, nella comunicazione di giugno non vi era alcun riferimento alla scadenza dell'offerta sottoscritta dal cliente.

10. Successivamente al 10 agosto 2022, EE ha inviato ad altri clienti [omissis] comunicazioni con le quali, diversamente dalle precedenti missive, indicava le nuove condizioni economiche applicabili a seguito della scadenza – imprecisata - dell'offerta vigente nonché la data di decorrenza delle stesse.

Le missive, che riportavano in epigrafe *“LA TUA OFFERTA LUCE/GAS È IN SCADENZA”*, avevano il seguente, generico, contenuto: *“le condizioni economiche della tua offerta sono in scadenza. Ti inviamo, dunque, a completamento ed integrazione del tuo contratto, le condizioni economiche della tua offerta XXX che saranno applicate a partire dal XXX per un periodo di XXX mesi. Tali condizioni, fisse e bloccate per il periodo sopra indicato, sono al momento le più vantaggiose di Enel Energia e risultano migliorative rispetto al prezzo all'ingrosso dell'energia (PUN), fortemente influenzato da fattori critici e dalle fluttuazioni del mercato”*.

Enel Energia, nella medesima comunicazione e analogamente alle lettere inviate prima del 10 agosto 2022, indica la facoltà del cliente di recedere senza oneri dal contratto in essere o scegliendo un nuovo fornitore o disattivando la fornitura o scegliendo di essere serviti in regime di maggior tutela (Fig. 2).

Fig. 2

[Redacted]

Roma, 26/10/2022



La tua offerta Luce è in scadenza

POD n. [Redacted]
sito [Redacted]

Ciao [Redacted]

siamo felici di averti con noi e con questa lettera ci teniamo a confermare l'impegno e la passione che da sempre ci guidano verso l'offerta di vantaggi creati su misura per te e la ricerca dell'eccellenza.

Per te che sei cliente Enel Energia ricordati dei vantaggi del nostro programma fedeltà completamente gratuito ENELPREMIA WOW! Potrai ottenere bonus in bolletta, tantissime opportunità di sconto per i tuoi acquisti quotidiani e molti altri premi. Non sei ancora iscritto? Cosa aspetti? Subito per te un premio di benvenuto! Inquadra il QR code per scaricare L'APP ed iscriverti. In alternativa contatta il nostro Servizio Clienti al numero verde 800.900.860 o recati presso lo Spazio Enel a te più vicino. Per maggiori informazioni e regolamento vai su enel.it.



Comunicare con te in modo sempre trasparente è una priorità per noi. Le condizioni economiche della tua offerta sono in scadenza. Ti inviamo, dunque, a completamento ed integrazione del tuo contratto, le condizioni economiche della tua offerta **Luce 30** che saranno applicate a partire dal **01/03/2023 per un periodo di 36 mesi (3 anni)**.

Tali condizioni, fisse e bloccate per il periodo sopra indicato, sono al momento le più vantaggiose di Enel Energia e risultano migliorative rispetto al prezzo all'ingrosso dell'energia (PUN), fortemente influenzato da fattori critici e dalle fluttuazioni del mercato.

- **prezzo della componente energia pari a 0,259 euro/kWh** (IVA e imposte escluse) valido tutte le ore del giorno e della notte; tale prezzo è **perdite di rete incluse** applicate come definite, pubblicate, e aggiornate da ARERA e attualmente pari a 10,2%;
- **corrispettivo di commercializzazione e vendita (poi anche CCV Luce) pari a 144 euro/pod/anno** (IVA e imposte escluse) da corrispondere su base mensile. Tale voce sostituisce l'analogo corrispettivo prezzo commercializzazione vendita (poi anche PCV ARERA).

11. Ancora a titolo esemplificativo, un altro consumatore, titolare dal 19 dicembre 2018 di un contratto per la fornitura di energia elettrica che prevedeva un prezzo della componente energia fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, ha segnalato di aver ricevuto, in data 6 settembre 2022, una comunicazione denominata “*La tua offerta Luce è in scadenza*” con la quale - per la prima volta - venivano indicate le nuove condizioni economiche applicabili a partire dal 1° gennaio 2023, valide per un periodo di 36 mesi. Le nuove condizioni economiche prevedono un aumento del prezzo della materia prima energia di circa il 400% passando da 0,068 €/kWh a 0,25 €/kWh⁵.

⁵ Cfr. segnalazione del 28.10.2022, prot. n. 83179.

Si noti che la lettera di settembre 2022 è stata, evidentemente, inviata ben oltre il termine di scadenza - di 12 mesi - dell'offerta inizialmente sottoscritta dal cliente.

12. Anche in altri casi analoghi ai precedenti, un paio di consumatori riferiscono ad esempio, di avere sottoscritto un contratto con EE, rispettivamente, nel mese di giugno 2014 e di gennaio 2016, e di avere ricevuto per la prima volta, rispettivamente, in data 6 settembre 2022 e 12 ottobre 2022, una comunicazione con la quale la stessa Società preannunciava il rinnovo delle condizioni economiche di fornitura a seguito della scadenza delle offerte⁶.

13. Ancora un altro consumatore ha denunciato di aver ricevuto, in data 6 settembre 2022, due comunicazioni denominate *“La tua offerta Luce è in scadenza”* e *“La tua offerta Gas è in scadenza”*, con le quali EE anticipava le nuove condizioni economiche applicabili ai contratti di fornitura di gas ed energia elettrica a seguito dell'asserita scadenza delle offerte⁷.

Si evidenzia che il contratto per la fornitura del gas prevedeva un prezzo fisso per 12 mesi, mentre quello per la luce un prezzo fisso per 36 mesi. Nonostante ciò, le due diverse comunicazioni riportavano la medesima data (01.01.2023) a partire dalla quale, a seguito della scadenza - non precisata - delle offerte sottoscritte, sarebbero state applicate le nuove condizioni economiche.

14. In un altro caso, il titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica, sottoscritto a dicembre 2018, che prevedeva un prezzo della componente energia biorario fisso e invariabile per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura, ha denunciato di aver ricevuto, in data 12 ottobre 2022 una comunicazione denominata *“La tua offerta Luce è in scadenza”* con la quale EE indicava il nuovo prezzo di fornitura di energia. Ancora una volta, le nuove condizioni economiche prevedevano un aumento del prezzo della materia prima di circa il 300%, passando da 0,0864 €/kWh a 0,2959 €/kWh per la fascia arancione e da 0,0806 €/kWh a 0,2402 €/kWh per la fascia blu⁸.

Anche in questo caso si rileva che la lettera di ottobre 2022 è stata, evidentemente, inviata ben oltre il termine di 12 mesi di scadenza dell'offerta inizialmente sottoscritta.

15. In tutti i casi in cui il professionista ha fornito un riscontro ai reclami dei consumatori che eccepivano la sospensione dell'efficacia delle modifiche comunicate, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Aiuti *bis*, EE ha utilizzato lo stesso modello *standard* di risposta (già inviato agli utenti che contestavano le precedenti comunicazioni aventi ad oggetto *“NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE”*) nel quale rappresentava: *“Le precisiamo che la nostra comunicazione del xxx non è diretta a modificare anticipatamente le*

⁶ Cfr. segnalazioni del 28 ottobre 2022, prot. n. 82894 e del 24 ottobre 2022, prot. n. 80674.

⁷ Cfr. segnalazione del 17.11.2022, prot. n. 90789. Analogamente, segnalazione del 14.11.2022, prot. n. 88751.

⁸ Cfr. segnalazione del 28.11.2022, prot. n. 93763.

condizioni di prezzo con lei pattuite, né a interrompere le vigenti condizioni di fornitura prima della loro scadenza. Con la nostra lettera, le abbiamo invece comunicato le condizioni economiche di cui le potrà beneficiare dopo la scadenza della sua offerta già fissata al xxx, fermo in ogni caso il suo diritto di recedere dal contratto” (enfasi aggiunta).

16. Dunque, dopo il 10 agosto 2022, ovvero dopo l’entrata in vigore del decreto che ha sospeso l’efficacia delle modifiche unilaterali, EE ha mutato - solo formalmente - l’oggetto delle missive (da “*NUOVE CONDIZIONI ECONOMICHE*” a “*LA TUA OFFERTA E’IN SCADENZA*”) continuando, nella sostanza, a comunicare le modifiche del prezzo della fornitura, riconoscendo alla controparte lo speculare diritto di recesso, senza oneri, dal contratto, e negando, di fatto, la natura giuridica di modifica unilaterale delle variazioni di prezzo preannunciate.

17. A conferma del cambiamento, meramente formale, del contenuto comunicazioni inviate da EE alla propria clientela, rileva, tra le altre, la denuncia di un consumatore che ha segnalato di aver ricevuto due missive, relative alle due utenze per la fornitura di gas, sottoscritte entrambe a gennaio 2017, con le quali la stessa EE comunicava le nuove condizioni economiche dei contratti di fornitura. Tuttavia, nella prima lettera del 5 agosto 2022, la Società indicava le “*Nuove condizioni economiche per l’offerta gas*”, applicabili all’offerta sottoscritta dallo stesso utente per il punto di fornitura sito in Andora (SV), mentre nella seconda lettera del 6 settembre 2022, EE rappresentava “*La tua offerta Gas è in scadenza*”, con riferimento al punto di fornitura sito a Piacenza (PC), precisando “*a completamento ed integrazione del tuo contratto, le condizioni economiche dell’offerta*”⁹.

In entrambi i casi, le nuove condizioni economiche prevedono un aumento del prezzo della materia prima gas di circa il 400% passando da 0,29 €/kWh a 1,48 €/kWh. Il segnalante riferisce di non aver mai ricevuto prima nessuna comunicazione, da parte di EE, afferente alle modifiche delle condizioni economiche né altre comunicazioni relative a termini di durata e di applicabilità delle condizioni economiche in essere.

18. A seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, del 18 ottobre 2022, EE ha confermato che, a far data dall’entrata in vigore dell’articolo 3 del DL 115/2022, non avrebbe dato corso a modifiche unilaterali delle condizioni economiche contrattuali, ma avrebbe inviato esclusivamente comunicazioni di rinnovo delle condizioni economiche dell’offerta sottoscritta dal cliente. In particolare, EE ha fatto presente che il nuovo prezzo proposto costituisce “*una integrazione del contratto con un elemento essenziale ormai venuto meno, ovvero sia il prezzo, la cui durata, si ripete era a termine*”.

⁹ Cfr. segnalazione del 21.11.2022. prot. n. 91565.

VALUTAZIONI

19. Quanto al *fumus boni iuris*, gli elementi sopra descritti inducono a ritenere *prima facie* sussistenti le condotte contestate al Professionista, poste in essere in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, nonché in palese contrasto con la disciplina normativa primaria di carattere eccezionale, di cui all'art. 3 del D.L. 115/2022 consistenti nel comunicare alla propria clientela, a partire dal mese di maggio 2022, le *nuove condizioni economiche* applicabili al contratto di fornitura e, successivamente al 10 agosto 2022, l'*integrazione delle condizioni economiche a seguito di scadenza dell'offerta*.

20. Tali lettere di preavviso presentano infatti un contenuto generico e omissivo, in quanto privo degli elementi necessari a consentire ai consumatori di comprendere e valutare la portata e l'effettiva natura delle comunicazioni stesse. Invero, le missive indirizzate agli utenti prima del 10 agosto 2022 omettono di precisare, sia nell'intestazione sia nel testo della comunicazione, se le nuove condizioni economiche di fornitura siano frutto di modifiche unilaterali o di rinnovo a seguito di scadenza delle offerte commerciali di cui i consumatori risultano inconsapevoli, salvo venirne a conoscenza, a seguito di reclamo, mentre le comunicazioni successive a tale data, relative alle integrazioni economiche a seguito della asserita scadenza dell'offerta, omettono di indicare proprio la data di tale scadenza, inizialmente prevista o rinnovata nel corso del rapporto contrattuale a seguito di eventuali aggiornamenti”.

21. Sostanzialmente, dunque, contrariamente a quanto affermato dal Professionista, le modifiche delle condizioni economiche, preannunciate sia prima sia dopo il 10 agosto 2022, appaiono configurare l'esercizio del *ius variandi* idoneo ad incidere su un elemento essenziale del rapporto di fornitura, in quanto la presunta scadenza delle offerte appare artificiosamente prospettata da EE alla propria clientela, al solo scopo di aggirare l'inibizione relativa alle modifiche unilaterali del prezzo dell'energia elettrica e del gas introdotta dal legislatore con l'art. 3 del D.L. 115/2022.

22. La condotta del Professionista sopra descritta, volta ad applicare le modifiche unilaterali delle condizioni economiche nel periodo considerato, oltre a contravvenire alla citata norma di rango primario, appare, dunque, configurare una possibile condotta in contrasto con gli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto caratterizzata da profili di ingannevolezza e omissività e non rispondente ai canoni di diligenza richiesti a un primario operatore del settore come EE.

23. La condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità in quanto, oltre che palesemente mirata a eludere e vanificare un intervento normativo specificamente concepito per tutelare i consumatori dal rischio di

considerevoli esborsi economici a seguito del verificarsi di circostanze eccezionali, è connotata da spiccati profili di aggressività, essendo idonea ad opporre ostacoli onerosi e sproporzionati all'esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori, alla luce della normativa e della regolazione vigente.

24. Infatti, a fronte della richiamata disposizione di cui all'art. 3 del Decreto-Legge, la società EE appare aggirare tale divieto sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma, da un lato, adducendo a posteriori - quale giustificazione - che le comunicazioni denominate "*nuove condizioni economiche*", inviate prima del 10 agosto, erano conseguenza delle offerte "a scadenza", dall'altro, con il mutamento meramente testuale delle comunicazioni, inviate dopo il 10 agosto 2022, indicando "*la tua offerta è in scadenza*", entrambe frutto evidentemente di modifiche unilaterali del contratto di fornitura.

25. Peraltro, il divieto di modifiche unilaterali delle condizioni economiche, di cui al predetto art. 3, si riferisce chiaramente ad ogni clausola contrattuale che permette la variazione del prezzo da parte del professionista nel corso del rapporto, in qualsiasi modo essa venga denominata o presentata nelle condizioni generali del contratto di fornitura. Ne discende che, sia la comunicazione relativa all'*aggiornamento* delle condizioni economiche, sia quella relativa all'*integrazione* delle condizioni economiche a seguito della asserita scadenza dei contratti in essere, configurano a tutti gli effetti, una condotta ascrivibile ad una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, che si pone in contrasto con il menzionato divieto.

26. Attraverso la condotta descritta, i consumatori sono stati - o saranno - posti nella condizione di dover accettare le nuove condizioni economiche di carattere peggiorativo senza poter beneficiare della protezione della norma speciale ovvero sono stati - o saranno - costretti a scegliere, in alternativa, una nuova offerta, generalmente più gravosa economicamente e probabilmente ancor più svantaggiosa di quella precedentemente in essere, in ragione del contesto di mercato assolutamente eccezionale, in cui lo stesso legislatore ha ritenuto di intervenire con una disciplina di carattere derogatorio alla libertà contrattuale, seppure in via transitoria. Peraltro, assume specifica rilevanza anche la durata delle nuove offerte commerciali, pari a 36 mesi, volte quindi a applicare i prezzi elevati di questa eccezionale situazione per un periodo significativamente e spropositatamente lungo.

27. In questo contesto, la condotta in esame appare presentare profili di aggressività, in possibile violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, in ragione dell'indebito condizionamento esercitato dal Professionista sul consumatore, inducendolo ad accettare l'incremento del prezzo delle forniture, ostacolando i diritti dei consumatori alla luce della disposizione sopra richiamata, di cui alla disciplina primaria di carattere eccezionale.

28. La condotta risulta altresì caratterizzata da particolare gravità e potrebbe considerarsi fortemente pregiudizievole per i consumatori, privando tali soggetti della protezione dalle modifiche contrattuali offerta dalla normativa primaria, almeno fino al 30 aprile 2023.

29. Sotto il profilo del *periculum in mora*, si rileva l'indifferibilità dell'intervento poiché le condotte sopra descritte sono in atto, atteso che sono state già inviate [omissis] comunicazioni relative all'aggiornamento delle condizioni economiche, che i nuovi prezzi sono stati già applicati a [omissis] punti di fornitura nonché dei ristretti termini indicati ai fini dell'accettazione delle nuove condizioni economiche di fornitura o per esercitare il diritto di recesso, e sono caratterizzate da un elevato grado di offensività e suscettibili di arrecare un grave pregiudizio agli utenti i quali dovranno sostenere condizioni economiche peggiorative anche nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto o di passaggio al servizio di salvaguardia.

CONSIDERATO, alla luce delle suesposte considerazioni, che sussistono le esigenze di estrema gravità, urgenza e indifferibilità del provvedimento cautelare dell'Autorità ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo e dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento, consistenti:

- i) nell'attualità delle condotte contestate;
- ii) nel coinvolgimento di un elevato numero di consumatori in ragione della numerosità delle comunicazioni inviate dal Professionista ai propri utenti;
- iii) nello sfruttamento dell'asimmetria informativa e della disparità di forza contrattuale tra Professionista e consumatore.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolari esigenze di indifferibilità al fine di impedire che la pratica commerciale sopra descritta, consistente nell'indebita preclusione dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 3 del D.L. 115/2022, con modalità ingannevoli e aggressive, continui ad essere posta in essere nelle more dello svolgimento del procedimento di merito;

RITENUTO, dunque, che sussistano i presupposti per l'adozione di misure cautelari provvisorie ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nei confronti del professionista;

DISPONE

- a) che la società Enel Energia S.p.A. sospenda provvisoriamente ogni attività diretta a comunicare e ad applicare la variazione o il rinnovo delle condizioni economiche dei contratti in scadenza, confermando, fino al 30 aprile 2023, le condizioni di fornitura precedentemente applicate, comunicando individualmente ai consumatori interessati dalle predette comunicazioni, e con la medesima forma, l'applicazione delle precedenti condizioni di fornitura, ovvero, nel caso in cui i termini di perfezionamento delle nuove comunicazioni non siano ancora scaduti, l'inefficacia delle modifiche proposte;
- b) che la società Enel Energia S.p.A. comunichi individualmente e con la medesima forma ai consumatori che hanno esercitato il diritto di recesso a seguito della comunicazione delle nuove condizioni economiche inviata prima del 10 agosto o di rinnovo delle condizioni economiche inviata successivamente a tale data, la possibilità di ritornare in fornitura alle precedenti condizioni economiche;
- c) che la società Enel Energia S.p.A. comunichi all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità entro 5 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, inviando una relazione dettagliata nella quale vengano illustrate le iniziative assunte in ottemperanza a quanto disposto *sub* a) e b);
- d) che la parte interessata possa, entro 7 giorni dalla notifica del presente provvedimento, presentare memorie scritte e documenti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR per il Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione di sospensione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli